



Un breve articolo in tema di cooperative, sulle novità del 2014, sulla loro tassazione e sul calcolo della mutualità

Le società cooperative sono state interessate da modifiche normative nel 2014 in termini imposte dirette e agevolazioni. Vediamo le principali novità, uno schema relativo al calcolo della mutualità (non è una novità ma è in tema con la novità della mutualità non prevalente), e uno schema della tassazione come riepilogo delle condizioni vigenti.

Novità 2015 e riepilogo della tassazione vigente

Per le cooperative agricole si assiste, per effetto del [D.L. 66/2014](#), ad una norma di favore in merito all'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrari, disciplinato dall'art. 8, della L. 590/1965, e art. 7 della L. 817/1971.

In particolare tale diritto, riservato in precedenza ad alcuni operatori del settore agricolo, viene ora esteso anche alle cooperative in questione a condizione che almeno la metà degli amministratori e dei soci siano in possesso della qualifica di coltivatore diretto.

Il [D.L. 66/2014](#) ha previsto che la distribuzione di utili, sotto forma di dividendi, ristorni, ecc., dalle società cooperative ai soci finanziatori non determina la decadenza delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 12 della L. 904/1977, in caso di mancata ricostituzione delle riserve indivisibili utilizzate a copertura di perdite.

L'agevolazione in questione, oggetto di interpretazione autentica, non opera invece nei

confronti degli utili distribuiti ai soci cooperatori senza la previa ricostituzione delle riserve indivisibili utilizzate a copertura di perdite.

La disposizione di cui trattasi è autonoma rispetto a quella codicistica disciplinata dall'art. 2545-ter.

Il chiarimento è contenuto nella Risoluzione n. 216/E del 12/08/2009 che stabilisce che mentre l'art. 2545-ter prevede un vincolo di utilizzazione delle riserve indivisibili consistente nel previo esaurimento delle riserve che la società aveva destinato ad operazioni di aumento di capitale e quelle liberamente ripartibili tra i soci in caso di scioglimento della società, quanto previsto per le cooperative dall'art. 3 della L. 28/1999 assume rilievo solo sotto il profilo fiscale e interviene in un momento successivo all'utilizzo, imponendo dei vincoli alla distribuzione degli utili in funzione dell'esigenza di ricostituzione di dette riserve.

Il [D.L. 91/2014](#) è intervenuto sulle cooperative di consumo e loro consorzi disponendo che la quota di utili, oggetto di detassazione perché accantonata a riserva indivisibile, destinata ad aumento del capitale sociale, nei limiti delle variazioni Istat, non concorre alla formazione del reddito entro il limite massimale di € 200.000,00 per gli aiuti «de minimis» di cui al Regolamento Ue n. 1407/2013.

Questo potrebbe voler dire che in presenza di ulteriori agevolazioni usufruite dalle cooperative che rientrino e determinino il superamento del limite di € 200mila, generano una tassazione ulteriore degli utili detassati destinati alla rivalutazione delle quote sociali. Forse l'intento è quello di evitare manovre elusive sul capitale che comportino ulteriori agevolazioni vietate dall'Europa. La sentenza della Corte di Giustizia Ue dell'08/09/2011 nelle Cause riunite C-78/08 e C-80/08 si è espressa in merito alle agevolazioni fiscali concesse alle società cooperative e alla loro qualificazione come aiuti di Stato.

Per le società cooperative e loro consorzi a mutualità non prevalente, non concorre alla formazione del reddito il 30% degli utili netti annuali destinati a riserva minima obbligatoria, fermo restando la tassazione del 10% in base a quanto disposto dall'art. 6, co. 1, del D.L. 63/2002, oggetto di modifiche a opera del D.L. 138/2011.

Fermo restando le condizioni poc'anzi dette, l'agevolazione fiscale di cui sopra subisce una

decurtazione del 7% ad opera del [D.L. 91/2014](#), con decorrenza 2015, per le cooperative di consumo e loro consorzi a mutualità non prevalente in quanto si passa dal 30% al 23%. Per le cooperative di consumo a mutualità prevalente la quota di utile tassabile è del 65%.

Le condizioni che consentono alle cooperative a mutualità prevalente di fruire delle agevolazioni fiscali risiedono nella destinazione dell'utile a riserva indivisibile, ai ristorni mutualistici, ai fondi mutualistici (3%) e alla rivalutazione delle quote e delle azioni (art. 7 L. 59/1992).

Il calcolo della mutualità è contenuto nella seguente tabella:

Tipologia

Quali

Scopo mutualistico

Calcolo indice prevalenza

Cooperative di consumo e di utenza

Consumo e Edilizie

Acquisto da parte dei soci di beni e/o di servizi, forniti dalla società
--

(Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi verso soci / Totale dei ricavi delle vendite e prestazioni di servizi verso soci)
--

Cooperative di lavoro

Anche portuali, pulizia e facchinaggio

Prestazioni lavorative effettuate dai soci

$$(\text{Costo delle prestazioni lavorative dei soci} / \text{Totale voce B9 CE} + \text{Altri costi del lavoro per lo scopo}) \times$$

Cooperative di conferimento

=

Acquisizione da parte delle stesse dei beni o delle merci prodotti dai soci

$$(\text{Costi per l'acquisto di materie e merci dei soci} / \text{Totale dei costi per l'acquisto di merci e materie B6})$$

Cooperative agricole

=

Quantità o valore dei beni conferimenti dai soci

$$\left(\frac{\text{Quantità dei prodotti conferiti dai soci}}{\text{Quantità totale dei prodotti acquisiti}} \right) \times 100 > 50\%$$

Cooperative di servizi

Esempio: quelle di autotrasporto

Prestazioni di servizi fornite dai soci a favore della società

$$\left(\frac{\text{Costo per prestazioni di servizi dei soci}}{\text{Totale dei costi per servizi inerenti lo scopo mutualistico}} \right) \times 100 > 50\%$$

La L. 311/2004 e sue successive modifiche e integrazioni ha previsto la seguente tassazione per le cooperative:

Cooperative Agricole

Cooperative Generiche

Cooperative Consumo

Cooperative Sociali

Mutualità non prevalente

Quota di utili destinati a riserva minima legale tassabile

netti su cui è applicabile la tassazione

65%

0%

77%

Nuovo Carico fiscale (minimo)

23%

43%

68%

3%

80%

Utile escluso da tassazione (D in diminuzione in Unico)

77%

57%

32%

97%

20%

Totale

100%

100%

100%

100%

100%